

ACCORDO DI COSTITUZIONE DELLA RETE “CONFERENZA ITALIANA DEI DIPARTIMENTI DI AREA SOCIOLOGICA”

PREMESSO CHE

Le Università qui rappresentate sono:

-
- Il presente accordo di Rete nasce per sostenere gli Atenei nella condivisione di programmi, obiettivi e azioni comuni per promuovere e migliorare lo sviluppo della ricerca, della didattica e della Terza Missione riguardanti i Dipartimenti e i Corsi di Studio nelle classi di area sociologica, e/o di Servizio Sociale, o comunque coinvolgenti discipline sociologiche, pur mantenendo la propria autonomia.
- Tale Rete appare particolarmente rilevante, in attuazione della l.n.240/2010, avendo questa superato le Conferenze dei Presidi, e le loro modalità di raccordo centrate sulle Facoltà e sulla didattica.
- La legge l.n. 240/2010 ha attribuito ai Dipartimenti specifiche competenze negli ambiti della didattica, della ricerca e della terza missione, appare quindi funzionale che le Università con Dipartimenti di aree disciplinarmente coerenti si raccordino tra loro.
- A livello internazionale esistono esperienze di network alle quali ispirarsi e confrontarsi per lo sviluppo di una rete italiana dedicata allo sviluppo dei temi suddetti.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Costituzione e denominazione della Rete

È istituita la Rete “CONFERENZA ITALIANA DEI DIPARTIMENTI DI AREA SOCIOLOGICA” (da ora in poi CIDAS), a cui partecipano gli Atenei (d’ora in poi congiuntamente Parti o singolarmente Parte) ai quali sia stata proposta l’adesione da parte dei Consigli di Dipartimento o di strutture equivalenti in cui siano presenti Corsi di Studio di area sociologica e/o di Servizio Sociale o comunque almeno 4 docenti incardinati in SSD sociologici. Alla Rete CIDAS potranno aderire successivamente altri Atenei con le stesse caratteristiche di cui alla premessa, che ne facciano richiesta e le cui finalità risultino coerenti con gli obiettivi della Rete.

Articolo 3 - Finalità e obiettivi

La finalità principale delle Rete è diffondere e promuovere attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti in premessa, nel contesto dello sviluppo e del potenziamento della ricerca universitaria nel settore delle discipline sociologiche, del perfezionamento della loro didattica e dello scambio di buone pratiche nel campo della terza missione.

In particolare, la Rete CIDAS nell’ambito delle proprie finalità e obiettivi si propone di:

- a) Farsi portavoce presso le sedi istituzionali delle riflessioni, delle esperienze e delle proposte condivise come CIDAS;

- b) Confrontarsi sugli assetti normativi rispetto al loro impatto sull'organizzazione e la gestione della didattica, della ricerca e della terza missione;
- c) confrontarsi rispetto alla progettazione di soluzioni innovative nell'organizzazione della didattica, della ricerca e della Terza Missione e sottoporle agli organi competenti;
- d) partecipare all'Interconferenza per coordinare la propria azione nei confronti delle istituzioni di cui al punto a);
- e) Incoraggiare e favorire la partecipazione, attraverso partnership su base volontaria tra i Dipartimenti interessati aderenti, a progetti di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale;
- f) Favorire la comunicazione sui temi di competenza della Rete attraverso l'organizzazione di seminari, workshop, convegni e altre iniziative di divulgazione scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca attraverso report e pubblicazioni scientifiche;
- g) Favorire Convenzioni con Istituti e Centri di Ricerca nazionali e internazionali, anche a sostegno delle attività dei CdS e dei dipartimenti;
- h) Stimolare iniziative di collaborazione tra i Dipartimenti coinvolti nel campo della terza missione.

Articolo 4 - Impegni delle Parti

La sottoscrizione del presente accordo di Rete rappresenta per ogni Parte un impegno a sostenere gli obiettivi della Rete CIDAS.

In particolare, ogni Parte si impegna a nominare un referente, delegato dal legale rappresentante, a partecipare agli organi istituzionali di cui all'art. 5 dei quali sia membro.

Nel caso in cui più Dipartimenti afferenti allo stesso Ateneo aderiscano alla rete CIDAS, il Legale Rappresentante dell'Ateneo delega a partecipare all'Assemblea un delegato per ciascun Dipartimento afferente, scelto tra i docenti appartenenti a SSD di area sociologica.

Su proposta dei Dipartimenti, le Parti provvederanno a creare appositi Accordi Esecutivi, sottoscritti dal Presidente della Rete CIDAS che riceverà mandato dalle Parti direttamente coinvolte. Tali Accordi Esecutivi disciplineranno di volta in volta il ruolo delle Parti nella realizzazione di specifiche iniziative congiunte. Sarà cura delle Parti definire e reperire, attraverso i Dipartimenti afferenti, le risorse necessarie per le varie iniziative previste in tali Accordi Esecutivi.

La sottoscrizione del presente accordo non comporta, per la Parti, l'assunzione diretta di impegni di natura economica.

Articolo 5 - Organi istituzionali

Costituiscono organi istituzionali della Rete CIDAS: l'Assemblea, il Comitato di Coordinamento, il Presidente.

Assemblea

L'Assemblea riunisce i delegati nominati dai legali rappresentanti degli Atenei aderenti alla Rete CIDAS, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 1.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Coordinamento (vedi oltre) che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. La data di tale convocazione sarà stabilita, di norma, all'inizio dell'anno accademico.

L'Assemblea:

- elegge i componenti del Comitato di Coordinamento;
- condivide il piano delle iniziative elaborate dal Comitato di Coordinamento;

- verifica il lavoro della Rete CIDAS, anche attraverso i report/verbali redatti dal Comitato di Coordinamento.

Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da 7 componenti (compreso il Presidente) eletti dall'Assemblea, nell'ambito dei suoi componenti. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Coordinamento e l'Assemblea.

Il Comitato di Coordinamento ha compiti di indirizzo e di monitoraggio delle attività della Rete CIDAS e redige il report annuale della Rete.

Il Comitato di Coordinamento può costituire Gruppi di lavoro con specifici obiettivi e finalità, ai quali possono essere chiamati a far parte anche soggetti che non siano membri dell'Assemblea.

Il Comitato di Coordinamento designa al suo interno un Segretario, per supportare il Comitato di Coordinamento e gli eventuali gruppi di lavoro nelle attività, oltre che predisporre i verbali di sintesi e i calendari di appuntamenti.

Il Presidente è eletto dal Comitato di Coordinamento al suo interno, a maggioranza degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive, per un periodo di tre anni (3), rinnovabile per una sola volta. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le relative funzioni vengono esercitate dal Segretario del Comitato di Coordinamento. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dall'Assemblea, quest'ultimo provvede a indire nuove elezioni.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e Comitato di Coordinamento, convoca le rispettive riunioni, stabilendo l'ordine del giorno, ha la rappresentanza generale delle Parti della Rete CIDAS rappresentandola nei rapporti esterni, e ha il compito, coadiuvato dal Comitato di Coordinamento e dal Segretario, di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 3 del presente atto. Il Presidente ha il potere di sottoscrivere tutti gli atti di interesse della Rete CIDAS e gli Accordi Esecutivi (questi ultimi per le Parti direttamente coinvolte ai sensi dell'art. 4 del presente atto).

La durata degli organi istituzionali è pari a tre anni.

Le convocazioni di Assemblea e Comitato di Coordinamento da parte del Presidente, devono avvenire con un preavviso di almeno 7 giorni mediante comunicazione scritta anche attraverso e-mail.

È ammessa la possibilità per i componenti del Comitato di Coordinamento di partecipare a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti del Comitato; in particolare è necessario che: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Presidente, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è necessario che partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati.

Le delibere dell'Assemblea sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle sedute del Comitato di Coordinamento è necessario che partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Segreteria Organizzativa

Il Comitato di Coordinamento si avvale per le proprie attività della Segreteria Organizzativa che sarà presso la struttura dipartimentale dell'Ateneo cui afferisce il Presidente.

Articolo 6 - Risorse

Le risorse della Rete CIDAS sono economiche, umane e strumentali.

Le risorse economiche consistono in eventuali contributi da parte di organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le iniziative della Rete CIDAS.

La gestione di tali eventuali contributi sarà disciplinata anche per mezzo di appositi Accordi Esecutivi, sottoscritti per la Rete CIDAS dal Presidente.

Eventuali attività della Rete CIDAS che richiedessero risorse umane, strumentali ed economiche, potranno essere realizzate con risorse riconducibili sia a contributi esterni, sia a contributi deliberati da singoli Dipartimenti aderenti a tali attività.

Tali eventuali contributi saranno amministrati dal Dipartimento presso cui afferisce il Presidente e costituiranno il Fondo Comune.

Articolo 7 - Durata

La durata del presente accordo, sottoscritto in forma digitale, è di 6 anni con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma.

Allo scadere dei 6 anni l'Accordo sarà rinnovato con apposito atto scritto tra le Parti, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea che manifesti la volontà di non far cessare gli effetti del presente atto.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Articolo 8 - Nuove Adesioni, Recesso, esclusione, scioglimento

Eventuali richieste di nuove adesioni saranno deliberate a maggioranza assoluta dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Coordinamento.

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente, con preavviso di mesi tre, mediante comunicazione scritta al Presidente della Rete CIDAS.

L'esclusione di una delle Parti può essere decisa solo per giusta causa con delibera proposta dal Comitato di Coordinamento e assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere il presente accordo prima della scadenza con delibera assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

In tale caso il presente atto cesserà di produrre i suoi effetti a partire dalla data della delibera dell'Assemblea la quale delibererà anche in merito al residuo delle risorse economiche di cui all'art. 6 del presente atto.

Articolo 9 - Riservatezza e proprietà dei risultati

Tutti i dati, i documenti e i materiali che saranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente accordo e prima che siano divenuti di pubblico dominio dovranno essere considerati dalle Parti come “informazione riservata”. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del presente accordo, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto. Salvo quanto potrà essere disciplinato negli Accordi Esecutivi, le Parti concordano che saranno proprietarie in ugual misura di tutti i risultati scaturiti dalle attività realizzate in comune, fermo restando in capo agli autori/inventori il diritto morale di essere riconosciuti come tali. I risultati saranno utilizzati, diffusi, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo un programma congiunto proposto dal Presidente e approvato dall'Assemblea, sentito il Comitato di Coordinamento.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna PARTE provvede al trattamento dei *Dati Personali* relativi alla presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal “*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation – GDPR)*”.

Articolo 11 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza del foro individuato in base alla legge.

Articolo 12 - Registrazione e spese.

L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, a cura dell'Università degli Studi di..... designata con la propria autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in data ---- Prot. n. ----- da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di

Il presente Accordo sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso (“*Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*”) - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.